

Proc. Un. N. 22-1/2023 - Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Luciani,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al Ruolo del Registro Generale del Procedimento Unitario con il n. 22-1/2023, introdotto nell'interesse di **Andreola Mario** (C.F. NDRMRA51T04L458C) e **Colella Antonietta** (C.F. CLLNNT57B63L458T), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giacinto Macchiarola e Davide Pascalucci, con l'ausilio dell'avv. Assunta Pistilli, quale professionista nominata dall'OCC presso la Camera di Commercio del Molise per assolvere alle funzioni di Gestore della Crisi.

Con ricorso depositato in data 12.06.2023 Andreola Mario e Colella Antonietta hanno proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. CCII, allegando la documentazione ivi prevista, compresa la relazione del professionista incaricato dall'OCC.

In data 7.09.2023 questo giudice ha dichiarato ammissibili la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti, ordinandone la comunicazione a tutti i creditori, a cura dell'OCC, ex art. 70 CCII.

L'OCC ha provveduto alla prescritta comunicazione a tutti i creditori e, successivamente alla scadenza del termine di venti giorni dalla comunicazione, previsto dall'art. 70 comma 3 CCII per la presentazione di eventuali osservazioni, ha depositato la relazione ex art. 70 comma 6 CCII, nella quale ha rappresentato



Proc. Un. N. 22-1/2023 - Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

di non aver ricevuto dai creditori alcuna osservazione, ed ha chiesto al giudice di procedere all'omologa del piano.

Premessa la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Campobasso, sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano, espressamente previsti dagli artt. 67 e ss. CCII.

Gli istanti, in stato di sovraindebitamento, sono qualificabili come consumatori, ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII, considerata la natura dei debiti da ristrutturare, assunti solo per interessi di natura personale, come si evince dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione allegata.

Colella Antonietta è assunta come dipendente part-time presso una ditta che opera nel settore delle pulizie di edifici, con la qualifica di operaia, mentre il marito Andreola Mario è pensionato.

Come attestato dall'OCC i coniugi percepiscono complessivamente un reddito netto medio mensile pari ad € 1.700,00 circa (di cui € 1.300,00 circa a titolo di pensione dell'Andreola, ed € 400,00 circa quale reddito da lavoro dipendente della Colella).

Le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare - composto solo dai due coniugi - sono state indicate in € 1.200,00 circa.

Non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, e non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Sussiste anche l'ulteriore requisito di ammissibilità previsto dall'art. 69 comma 1 CCII, costituito dal non avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, nelle esigenze del nucleo familiare, ed in particolare nelle spese sostenute per i tre figli, oggi tutti adulti. Il ricorso all'indebitamento non è stato determinato, dunque, dalla necessità di soddisfare bisogni secondari e di finanziare spese voluttuarie; non risultano, del resto, essere stati compiuti atti in frode ai creditori o, comunque, con l'intento di danneggiarli.

La documentazione presentata appare completa e la relazione dell'OCC presenta i



Proc. Un. N. 22-1/2023 - Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

requisiti previsti dall'art. 68 CCII: anch'essa è dunque completa, nonchè esaustiva.

La relazione dell'OCC contiene altresì l'indicazione, prescritta dall'art. 68 comma 3 CCII, circa la valutazione da parte degli Istituti Finanziatori del "merito creditizio" del debitore, previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario, ai fini della concessione dei finanziamenti: a suo parere, il merito creditizio non è stato valutato correttamente.

L'esposizione debitoria complessiva è pari ad euro 95.709,73; i creditori sono tutti chirografari ed i debitori intendono soddisfarli, dopo aver pagato integralmente i debiti in prededuzione, in ragione del 43,88%, per euro 42.000,00, mediante la corresponsione della cifra mensile di € 500,00, in 84 rate.

Ciò premesso, il piano proposto appare fattibile, in quanto, a fronte del reddito medio disponibile, il pagamento dei ratei previsti consentirà di garantire al nucleo familiare dei debitori una disponibilità sufficiente, considerata la spesa mensile necessaria per il sostentamento dello stesso.

In ordine alla durata del piano, la dilazione delle passività in un periodo di sette anni non è, di per sé, incompatibile con la natura e la struttura dell'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, come ricostruita dalla giurisprudenza maggioritaria già in relazione agli istituti previsti dalla l. n. 3/2012. Si condivide, infatti, l'indirizzo per cui "in assenza di una previsione normativa del limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del piano del consumatore, dovendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie" (così, *Trib. Como, 24.5.2018, ma v. anche, tra le altre, Trib. Locri 5.3.2018; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 2 aprile 2022*). Sul punto si precisa che nemmeno il nuovo CCII fissa un limite di durata massima della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, confermando l'irrilevanza, in linea di principio, dell'elemento in esame ai fini della valutazione di ammissibilità e fattibilità del piano.

Si osserva altresì che nessun creditore ha inteso contestare la convenienza della proposta, sicchè non occorre svolgere uno specifico scrutinio in tal senso ai fini del giudizio di omologazione, valutando l'alternativa liquidatoria (art. 70 comma 9 CCII); né è applicabile al caso di specie il disposto di cui all'art. 67 comma 4 CCII



Proc. Un. N. 22-1/2023 - Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

(per cui "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC"), in quanto, come visto, tutti i creditori sono chirografari.

In conclusione, visto l'art. 70 comma 7 CCII e verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, esso può essere omologato.

P.Q.M.

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Andreola Mario e Colella Antonietta;

DISPONE che la presente sentenza sia pubblicata, entro quarantotto ore dalla data del deposito, sul sito web del Tribunale di Campobasso, a cura della Cancelleria, e che sia comunicata a tutti i creditori, a cura dell'OCC.

DICHIARA chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai ricorrenti ed all'OCC.

Campobasso, 18 febbraio 2024

Il Giudice

dott.ssa Emanuela Luciani

